



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE DI AREA PUBBLICA DENOMINATA “ _____ ” SITA TRA VIA E VIA _____

Addì _____ in Casale Monferrato, presso il civico Palazzo San Giorgio, tra i Signori:

- 1) ALBERTAZZI Ferdinando, ingegnere, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso il Comune di Casale Monferrato – Via Mameli 10, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Casale Monferrato (C.F.00172340069) nella sua qualità di Dirigente, e per quanto infra contenuto nel presente atto in esecuzione della determinazione dirigenziale numero _____ del _____ - Settore Tutela Ambiente che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la lettera **A**), nonché ai sensi dell’articolo 107 comma 3 D.Lgs.267/2000;
- 2) _____, nato a _____ il _____, residente in _____, il quale agisce in nome e per conto della _____, con sede legale in _____ in qualità di _____;

PREMESSO

Che il Comune di Casale intende realizzare iniziative tese al miglioramento qualitativo di aree a verde pubblico e delle rotonde cittadine, al fine di elevare lo

standar qualitativo arricchendone altresì il livello estetico, attraverso contratti di sponsorizzazione;

Che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale numero 50 del 17.07.2002, è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsors per la manutenzione ed eventuale riqualificazione di rotonde ed aree verdi pubbliche e che in base ad essa è stato selezionato come sponsor per la sistemazione e gestione dell'area a verde/o rotonda denominata _____ sita in via _____ la Società/Ditta/Associazione;

Vista la determinazione dirigenziale numero _____ del _____ già citata ed allegata al presente atto sotto la lettera **A**);

Visto l'articolo 43, commi 1 e 2 della legge 17.12.1997 n.449 per la definizione del contratto di sponsorizzazione;

Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Le parti per brevità vengono da qui innanzi denominate "Sponsor" e "Comune".

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la riqualificazione/valorizzazione (in tal caso verrà richiamato il Progetto approvato dalla Giunta Comunale), nonché la cura e la manutenzione da parte dello sponsor, della rotonda/dell'area a verde pubblico denominata _____ sita tra via _____ e via _____ (come meglio evidenziata nella planimetria allegata) allegato **B**).

Ovvero

Oggetto del presente contratto è la cura e la manutenzione da parte dello sponsor, della rotonda o dell'area a verde pubblico denominata _____ sita tra via _____ e via _____ (come meglio evidenziata nella planimetria allegata).

L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico. Pertanto, la gestione dell'area comporta altresì che essa rimanga sempre (ad eccezione dei tempi necessari per eseguire i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna a eseguire o a far eseguire, in termini di corrispettivo, gli interventi di riqualificazione e successiva manutenzione dell'area di cui all'articolo 1. A tal fine esso provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. Lo sponsor si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori e cantiere (nelle ipotesi di interventi di riqualificazione), sollevando contestualmente il Comune da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecutrici. I soggetti esecutori devono essere qualificati ai sensi del D.P.R.34/2000.

Gli interventi di riqualificazione e di manutenzione dell'area dovranno essere effettuati dallo sponsor o da soggetti da esso individuati in conformità al progetto presentato ed approvato dalla Giunta Comunale, rispettando i tempi di realizzazione indicati.

I lavori di manutenzione dell'area a verde pubblico in oggetto devono essere eseguiti in conformità al programma manutentivo minimo di interventi cui all'Allegato **C**). Lo Sponsor dovrà garantire le operazioni di manutenzione ordinaria – anche se non

espressamente indicate – normalmente necessarie per mantenere in buono stato le aree concesse in sponsorizzazione.

L'area verde/rotonda è data in consegna allo sponsor per la durata degli interventi di riqualificazione e manutenzione con quanto contenuto in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma del contratto. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere preliminarmente autorizzata dal Settore Tutela Ambiente.

Interventi straordinari come potature di alberi, abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione verranno effettuati a cura dello sponsor solo previo accordo con il Settore Tutela Ambiente.

In caso di danni alle alberature e/o strutture, durante l'esecuzione degli interventi, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino degli stessi e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni del Settore Tutela Ambiente.

Il Comune, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area verde, riservandosi la facoltà di richiedere, ove lo ritenesse opportuno, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli eseguiti a regola d'arte.

La realizzazione dei cartelli pubblicitari e la collocazione degli stessi saranno a cura e a carico dello sponsor, come pure l'eventuale installazione di punti luce, ed i consumi conseguenti, realizzati a servizio della cartellonistica.

Tali cartelli saranno posizionati nei punti indicati dal Settore Tutela Ambiente.

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti, relative all'attuazione del presente contratto di sponsorizzazione, sono a carico dello sponsor.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE.-

Il Comune si impegna:

- a consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
- a consentire la collocazione nell'area assegnata di numero _____ cartelli informativi come da modello e dimensioni riportate nell'allegato **D)** del presente contratto;
- a riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;
- ad inserire il nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali illustrativi dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati nel corso della durata del contratto.

ARTICOLO 5 – ONERI VARI.-

Gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto restano a carico del Comune, che con i propri tecnici predispone quanto necessario per l'allacciamento stesso.

I costi per la realizzazione dell'impianto di irrigazione sono a carico dello sponsor a partire dal pozzetto posto in prossimità dell'area da riqualificare.

Gli oneri relativi ai consumi idrici e all'energia elettrica, sono a carico dello sponsor.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA'.

Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a persone o cose, imputabili a difetti di gestione e manutenzione dell'area affidata, derivanti dal presente contratto, manlevando all'uopo il Comune.

(Nel caso in cui la riqualificazione non riguardi esclusivamente interventi a verde, ma implichi interventi di riqualificazione particolarmente complessi, da valutarsi caso per caso, è fatto obbligo allo sponsor di stipulare, con onere a proprio carico, idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di Casale Monferrato. La polizza dovrà coprire l'intero periodo di durata del contratto, comprese eventuali proroghe o rinnovi. In tal caso il soggetto sponsor si impegna a

presentare al Comune, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio).

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere cauzione, a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE.-

Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è pari a € _____

Lo sponsor provvederà a fatturare, in unica soluzione, al Comune la spesa per gli interventi di riqualificazione che, come risulta dalla proposta di sponsorizzazione allegata, risulta di € _____. Il Comune provvederà ad emettere fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.

(il paragrafo precedente è eliminato nel caso in cui non via siano interventi di riqualificazione).

Lo sponsor provvederà a fatturare al Comune, la spesa per interventi di manutenzione, complessivamente la somma di _____, anche in più soluzioni.

Il Comune provvederà ad emettere fatture di uguali importi a titolo di sponsorizzazione.

Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo in diminuzione, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo Sponsor inferiore a quello previsto.

ARTICOLO 8 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento dal Comune di Casale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di mesi sei da comunicarsi allo sponsor con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza il riconoscimento di alcun indennizzo allo sponsor.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 codice civile, previa diffida ad adempiere entro congruo termine assegnato dal Comune, decorso infruttuosamente il quale il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti ipotesi:

- mancata esecuzione degli interventi di riqualificazione progettati (in tutto o in parte) nei tempi stabiliti in sede di offerta (nelle ipotesi di interventi di riqualificazione);
- mancato rispetto del programma di manutenzione di cui all'Allegato **C**);
- grave negligenza nella gestione dell'area, accertata dal Comune;
- mancata assunzione da parte dello Sponsor di tutte le responsabilità ed adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
- cessione anche parziale del presente contratto. La cessione si configura anche nei presenti casi:
 - quando lo sponsor venga incorporato in altra azienda;
 - nel caso in cui intervenga una cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - in tutti gli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Nelle ipotesi sopra riportate, decorso inutilmente il termine assegnato allo Sponsor nella diffida ad adempiere, il contratto si intende risolto di diritto, senza alcune formalità legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1454 c.c..Il comune in tali casi ritornerà immediatamente in possesso dell'area acquisendo gratuitamente gli impianti e le piantumazioni su di essa realizzate. In ordine alle opere edili realizzate sull'area e/o agli allestimenti artistici, il Comune provvederà a rimuoverli addossando i relativi costi allo sponsor.

ARTICOLO 9 – DURATA.-

Il presente contratto ha la durata di anni _____ (da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni) a decorrere dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo in caso di disponibilità dello Sponsor per ulteriori periodi da concordarsi.

Nessun indennizzo spetta allo sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali abbellimenti o miglioramenti apportati.

Al termine del contratto tutti gli impianti (idrici, elettrici e a verde) realizzati sull'area concessa in sponsorizzazione, diventano di proprietà del Comune. Le opere edili e gli abbellimenti artistici realizzati e/o installati sull'area verranno rimossi da parte del Comune addossandone i relativi costi allo Sponsor.

ARTICOLO 10 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dello Sponsor.

Articolo 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE-

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, è competente il Foro di Casale Monferrato.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI DI LEGGE.-

Per quanto non disciplinato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presenta atto.

Casale Monferrato _____

p. il Comune di Casale Monferrato

Il Dirigente Settore Tutela Ambiente

p. lo Sponsor

Il Legale Rappresentante
